

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 250 e 285-A-bis)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI SENATORI

PARATORE, *Presidente*; TERRACINI e GAVA, *Vice Presidenti*; FRANZA, *Segretario*; BARACCO, BARBARE-SCHI, CESCHI, FOCACCIA, MAGLIANO, MOLÈ, PASTORE, SCHIAVONE, SCOCCIMARRO, TIBALDI e ZELIOLI LANZINI

(RELATORE SCHIAVONE)

SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica della durata e della composizione del Senato della Repubblica (N. 250)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1958

E

Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione (N. 285)

d'iniziativa del senatore STURZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 10 maggio 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Alla chiara relazione del senatore Bosco, presentata prima che questi fosse elevato alla carica di Ministro, deve far seguito la presente, in dipendenza dell'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 23 febbraio 1961, col quale fu deliberato di rinviare in Commissione, per un nuovo esame, i due disegni di legge costituzionale numeri 250 e 285.

Alla Commissione speciale sono stati a tale effetto sottoposti preliminarmente dal Presidente, senatore Paratore, i seguenti quesiti:

1) tenendo conto dell'andamento dei lavori di tre legislature, è necessario l'aumento del numero dei senatori?

2) se necessario, quale il metodo da seguire?

3) quale è il migliore sistema da adottare per aumentare il numero dei senatori che mantenga il criterio della eleggibilità e contemporaneamente eviti il turbamento dell'assestamento verificatosi nei collegi dopo tre legislature?

Il primo quesito ha trovato concorde la Commissione speciale nel ritenere che per la migliore funzionalità del Senato si imponga la necessità dell'aumento del numero dei senatori; tuttavia si è ritenuto che questo debba essere un aumento moderato, e tale che il numero dei senatori non debba superare la metà del numero dei deputati.

Eguale concorde è stata tutta la Commissione speciale nel doversi attenere all'orientamento emerso nella discussione in Assemblea nelle sedute anzidette del 24 gennaio e del 23 febbraio 1961, circa il criterio del rispetto della eguaglianza dei cittadini ai fini della eleggibilità alle cariche pubbliche.

Dovendo per conseguenza l'aumento dei senatori ottenersi con la riduzione del rapporto demografico di cui all'art. 57 della Costituzione, e volendo tuttavia attuare come si è premesso un aumento moderato in una certa proporzione con il numero dei deputati, si è imposto all'attenzione della Commissione speciale un problema più vasto.

Invero occorre tener conto che l'incremento della popolazione può essere fattore di una dilatazione eccessiva delle Camere legislative.

La Camera dei deputati in funzione dell'incremento della popolazione ha avuto un costante aumento dei suoi componenti. Si è passati dai 574 deputati eletti nelle elezioni generali del 1948, a 590 per le elezioni del 1953, ed a 596 per le successive del 1958. Nelle prossime elezioni, secondo il rapporto demografico vigente per la Camera dei deputati, questi da 596 arriverebbero a 620.

Le Assemblee pletoriche offrono un minore rendimento, considerazione che ha indotto alla iniziativa di una proposta di legge costituzionale dei deputati Piccoli ed altri, n. 2919, della Camera dei deputati, che fissa a 600 il numero dei deputati.

E' sembrato alla Commissione speciale che volendo per il numero dei senatori attenersi ad una certa proporzione col numero dei deputati sia il caso di unificare in uno stesso provvedimento legislativo la soluzione di entrambi i problemi, quello della determinazione di un numero massimo dei senatori, e quello della determinazione di un numero massimo dei deputati, l'uno e l'altro da non potersi rispettivamente superare, ravvisando tale numero massimo in 600 per i deputati, ed in 300 per i senatori.

Sulla base di queste premesse occorre per i senatori reperire un quoziente di popolazione per senatore tale da tener conto dell'incremento della popolazione e al tempo stesso non superare il detto limite di 300 senatori eletti.

A questa duplice finalità corrisponde il rapporto di popolazione di 180.000 abitanti per senatore, corretto da un numero minimo di 7 senatori per regione, esclusa la Valle d'Aosta con un senatore, e Trieste con 3 senatori e salvo i nuovi provvedimenti circa il numero dei senatori per la regione del Molise, quando fosse costituita.

Infatti sulla base della popolazione al 31 dicembre 1960, applicando il rapporto demografico di 180.000 abitanti per senatore, corretto come sopra dal numero minimo di 7 senatori per regione, si passa dal numero attuale di 249 senatori eletti (compresi i 3 per Trieste), al numero di 295 senatori eletti, lasciando così un margine sufficiente sino a 300, in considerazione dell'ulteriore incremento della popolazione che venisse a determinarsi nel 1961.

Si aggiunga che la riduzione del rapporto demografico a 180.000 abitanti per senatore, ove si rimanga sulla base dei risultati presumibili del censimento del 1961, e fino alla operatività di tali risultati, non comporterebbe, secondo i calcoli fatti, necessità di modificazioni di circoscrizioni territoriali dei collegi, poichè detti calcoli in raffronto con l'esito delle elezioni del 1958 fanno presumere che in nessun caso l'aumento del numero dei senatori attribuito ai singoli gruppi nelle varie regioni esaurirebbe totalmente il numero dei candidati presentati nei collegi.

Cosicchè, riassumendo, la Commissione speciale è stata unanime nel fissare il numero massimo dei senatori eleggibili in 300 e quello dei deputati eleggibili in 600, abbassando al tempo stesso il quoziente di popolazione per senatore a 180.000 abitanti o frazione superiore a 90.000 e fissando il numero minimo dei senatori per regione in 7, fermo restando un solo senatore per la Valle d'Aosta.

* * *

Esaurita questa parte attinente ai tre quesiti anzidetti, la Commissione speciale è passata all'esame delle due norme dei disegni di legge, l'una che prevede il riconoscimento della qualità di senatore di diritto a vita agli ex Presidenti delle Camere che avessero ricoperto l'ufficio per una certa durata di tempo e tale qualità riconosce parimenti agli ex Presidenti dell'Assemblea Costituente, l'altra che prevede l'aumento dei senatori a vita di nomina presidenziale da cinque a dieci, riservando le cinque nuove nomine a favore di cittadini che si siano resi altrettanto benemeriti per servizi resi allo Stato.

La Commissione speciale all'unanimità è stata senz'altro dell'avviso di non approvare la prima di dette norme. Un'ampia discussione si è svolta circa la seconda, essendo alcuni Commissari favorevoli ad essa. Ma infine è prevalso il concetto di non approvarla.

* * *

Unanime è stata anche la Commissione speciale nel ritenere che si debba addivinare alla equiparazione della durata delle due Camere. Invero l'esperienza già fatta dimostra che la coincidenza dell'una e dell'altra elezione non è causa dei temuti inconvenien-

ti secondo le ragioni addotte in sede di Costituente dall'onorevole Lucifero a sostegno della sua proposta di una maggiore durata del Senato rispetto a quella della Camera.

* * *

In base alle conclusioni a cui come sopra la Commissione speciale è pervenuta, il testo che essa propone si articola diversamente da quello precedentemente proposto, con la necessità di adottare un diverso titolo come oggetto della legge che si va ad approvare.

Infatti sarebbe erroneo conservare quello del disegno di legge governativo « Modifica della durata e della composizione del Senato della Repubblica », giacchè le nuove norme si estendono anche, sia pure in parte soltanto, alla Camera dei deputati.

Cosicchè si potrebbe adottare il titolo « Composizione e durata del Senato e della Camera dei deputati », ovvero l'altro « Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione ».

Nel nuovo testo che si propone l'articolo 1 ha per scopo di porre come limite massimo per il numero dei deputati eletti, quello di seicento.

L'articolo 2 ha per scopo di determinare il rapporto demografico in ogni regione di un senatore per ogni 180.000 abitanti o per frazione superiore a 90 mila, senza potere peraltro superare il numero di trecento senatori eletti, e con il numero minimo di sette senatori per regione, fatta eccezione per la Valle d'Aosta che ha un solo senatore.

L'articolo 3 intende stabilire la equiparazione della durata della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cinque anni.

L'articolo 4, infine, vuole precisare che la legge entrerà in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successivi alla pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La unanimità di consensi manifestatisi in seno alla Commissione lascia sperare che il nuovo testo da questa ora proposto, frutto di meditato e appassionato esame, come la difficoltà e l'importanza dell'argomento esigeva, conseguirà l'approvazione di tutta l'Assemblea.

SCHIAVONE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

N. B. Il testo del disegno di legge costituzionale proposto dalla Commissione e quelli dei disegni di legge costituzionale (n. 250, presentato dal Governo, e n. 285, di iniziativa del senatore Sturzo) sui quali la Commissione riferisce sono riportati consecutivamente non essendo tra loro raffrontabili.

**Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della
Costituzione****Art. 1.**

Al primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo:

« Comunque il numero complessivo dei deputati eletti non può essere superiore a seicento ».

Art. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono così modificati:

« A ciascuna Regione è attribuito un senatore per centottantamila abitanti o per frazione superiore a novantamila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle D'Aosta ha un solo senatore. Comunque il numero complessivo dei senatori eletti non può essere superiore a trecento ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è così modificato:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 250)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

Modifica della durata e della composizione del Senato della Repubblica**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è modificato come segue:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni ».

Art. 2.

All'articolo 57 della Costituzione sono aggiunti i seguenti comma:

« È inoltre attribuito ad un Collegio unico nazionale un numero di senatori pari ad un quarto di quello attribuito complessivamente alle Regioni.

« I candidati per le liste del Collegio unico nazionale sono scelti tra coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare e vengono collocati nell'ordine di anzianità stabilito dal presente articolo.

« A ciascuna lista del Collegio unico nazionale, distinta da un contrassegno, è assegnato un numero di seggi proporzionale ai voti complessivamente riportati con lo stesso contrassegno nei collegi delle Regioni.

« Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, tiene aggiornato l'Albo di parlamentari nell'ordine di anzianità determinato dalla durata del mandato parlamentare, esercitato almeno una volta dopo il 1945. I mandati alla Consulta nazionale e all'Assemblea costituente si considerano mandati parlamentari.

« Solo a parità di durata del mandato parlamentare, è data precedenza, nell'ordine, a chi abbia ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Presidente di Assemblea legislativa,

Presidente di Commissione parlamentare permanente, Alto Commissario, Sottosegretario di Stato, Presidente di Gruppo parlamentare, Questore e Segretario di una Camera, ed infine a chi abbia ottenuto nelle ultime elezioni un maggior numero di suffragi individuali. Solo a parità di carica ricoperta, la precedenza, nell'ordine in ciascuna carica, è determinata dalla durata complessiva di esercizio della medesima ».

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 59 della Costituzione è inserito il seguente:

« Sono inoltre senatori di diritto e a vita, salvo rinuncia, gli ex Presidenti dell'Assemblea costituente e chi, dopo il 1945, è stato, per almeno tre anni consecutivi, Presidente del Senato o della Camera dei deputati ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 59 della Costituzione è modificato come segue:

« Il Presidente della Repubblica può nominare a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario e cinque cittadini che hanno svolto eminente attività nel campo dell'Amministrazione statale e locale, della Magistratura, delle Forze armate, del sindacalismo e del giornalismo ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE (N. 285)

d'iniziativa del senatore STURZO

**Modifiche agli articoli 57, 59 e 60
della Costituzione**

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono modificati come segue:

« A ciascuna Regione è attribuito un senatore per centosessantamila abitanti o per frazione superiore a ottantamila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore ».

Art. 2.

L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica, Presidente dell'Assemblea Costituente o, per almeno quattro anni consecutivi, Presidente di uno dei due rami del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatore a vita venti cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, sanitario, scientifico, artistico, letterario e per eminenti servizi resi nel campo della politica, nella magistratura, nell'amministrazione civile e militare dello Stato e nelle amministrazioni regionali, provinciali e comunali in qualità di Presidente o di Sindaco ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni ».

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.